

2. Dal 1° gennaio 2007 le indennità e i compensi economici di cui al punto precedente saranno applicati nelle seguenti misure:
- l'indennità oraria per lavoro notturno di cui all'art. 70 punto 1 verrà corrisposta nella misura del 30 % dell'importo previsto dallo stesso articolo;
 - il compenso per assenza dalla residenza di lavoro di cui all'art. 72 punto 2.1. lett. c) verrà corrisposto nella misura oraria del 67 % dell'importo previsto dallo stesso articolo;
 - il compenso per assenza dalla residenza all'estero o per sosta nelle località estere di confine con l'Italia di cui all'articolo 72 punto 2.2. lett. c) verrà corrisposto nella misura oraria del 67 % dell'importo previsto dallo stesso articolo.
3. Fermo restando che nelle indennità di cui sopra sono ricompresi i trattamenti di cui all'art. 46 del CCNL 16 aprile 2003 delle Attività Ferroviarie, in applicazione del citato art. 46 le due società e le organizzazioni sindacali concordano che, a far data dal 1° settembre 2007, al personale viaggiante sarà corrisposto un ticket restaurant del valore unitario di € 4,50 *in sostituzione del pasto aziendale - per*
4. Le parti concordano che a partire dal 1° settembre 2008 le due società procederanno all'applicazione integrale delle indennità di cui agli artt. 70, 72 punto 2.1. lett. c) e 72 punto 2.2. lett. c) del CCNL delle Attività ferroviarie.

CICLT *Francesco Suardi*

WASTEELS INTERNATIONAL ITALIA

AGENS

Manni
Alid

FILT-CGIL

28.10.2008
Fabrizio Lotti

FIT-CISL

Roberto Pellecchia

UILTRASPORTI

Maresca

UGL ATTIVITA' FERROVIARIE

[Signature]

FAST FERROVIE

[Signature]

SALPAS-OR.S.A.

[Signature]

[Signature]